

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA IL DIPARTIMENTO REGIONALE del TURISMO dello SPORT e dello SPETTACOLO e MARIO FARO –LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA BOTANICA SRL PER LA SPONSORIZZAZIONE DELL'ARREDO URBANO DEL COMUNE DI TAORMINA E IL COMUNE DI GIARDINI NAXOS IN OCCASIONE DEL "G7" (26/27 MAGGIO 2017)

L'anno 2017, il giorno sedici del mese di maggio presso l'ufficio dell' U.O. STR13-03 di Taormina, sito in Taormina, Palazzo Corvaja con la presente scrittura privata,

tra:

DIPARTIMENTO Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, cod. fisc. 80012000826 di seguito anche (" sponsee") qui rappresentato, giusta nota prot.10261 del 24.04.2017 e DDG 907 del 09.05.2017 di nomina di Responsabile del Procedimento della Dott.ssa Daniela Lo Cascio, nata a Palermo il 12.06.1964, nella qualità di Dirigente dell'U.O. 03 di Taormina

e

Botanica Srl (di seguito anche "**sponsor**") avente sede legale in via SP 17 n. 19, 95014 Giarre -P. IVA e C.F.:03681350876 - legalmente rappresentata dal Dott. Mario Faro, in qualità di legale rappresentante

VISTO il decreto n° 841/S.13 del 26.04.2017 di approvazione dell'avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la realizzazione dell' arredo urbano Taormina e Giardini Naxos in occasione del "G7".

VISTO il DDG n. 907 del 09.05.2017 di riapertura dei termini del suddetto avviso;

VISTA la di dichiarazione del 15.05.2017 introita al protocollo dell'U.O. con n.12388 del 16.05.2017 con la quale La Botanica Srl chiede che il logo che dovrà essere veicolato, quale ritorno di immagine per la sponsorizzazione del G7 è quello *Radicepura*, marchio di interesse turistico/culturale di proprietà esclusiva della Botanica Srl, attraverso il quale lo Sponsor ha promosso la manifestazione *Radicepura Garden Festival*, di interesse turistico e quindi più idonea ad essere pubblicizzata attraverso i canali oggetto della gara in argomento;

PREMESSO

- che l'art. 119 del D. lgs.vo 267/2000 e l' art. 19 D.Lgs 50/2016 consentono a tutte le Amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati;
- che a seguito della sopra richiamata procedura lo sponsor ha formulato offerta per la sponsorizzazione *de qua* proponendo di curare direttamente l' arredo urbano dei Comuni di Taormina e di Giardini Naxos per il "G7" così come indicato nel capitolato tecnico dell'Avviso redatto dagli Uffici tecnici dei Comuni di Taormina e Giardini Naxos;
- che quanto sopra costituisce parte integrante del presente accordo,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, intercorrente tra il Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e Botanica Srl per il noleggio delle piante verdi e fiorite a completamento dell'arredo urbano del Comune di Taormina e del Comune di Giardini Naxos durante il G7 che si terrà a Taormina nei giorni 26 e 27 maggio 2017.

2. OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo sponsor si impegna a fornire piante verdi e fiorite a noleggio come da capitolati tecnici redatti dai Comuni di Taormina e Giardini Naxos, curando e coordinando le operazioni di posa in opera.

Lo sponsor è altresì tenuto a fornire per tempo i loghi da inserire nel materiale promo-pubblicitario e a concordare di volta in volta con l'Ufficio le modalità per la migliore visibilità della sponsorizzazione in parola.

L'Amministrazione eseguirà il monitoraggio costante e la valutazione sull'andamento delle attività attraverso i tecnici del Comune di Taormina e del Comune di Giardini Naxos, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti in sede di stipula contrattuale.

Tutte le spese contrattuali e la registrazione dello stesso, sono a carico dello Sponsor.

3 OBBLIGHI DELLO SPONSEE

Quale corrispettivo per le prestazioni dello sponsor, l'Amministrazione regionale, per tutta la durata del contratto, potrà:

- Consentire allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione mediante vari mezzi di comunicazione;
- Consentire l'utilizzo di una porzione di area verde interessata dalla sponsorizzazione per la sistemazione stabile di impianti informativi, realizzati e installati a cura dello Sponsor, secondo le indicazioni e le specifiche tecniche concordate con i tecnici dei Comuni interessati;
- Indicare il nome dello sponsor nelle comunicazioni ufficiali dell'Assessorato relative al G7 o, su richiesta di quest'ultimo, di promuovere eventuali iniziative di carattere turistico-culturale e comunque in linea con l'indirizzo politico-istituzionale dell'Assessorato Regionale al Turismo attraverso molteplici forme: (*educational tour* rivolti al personale addetto al *front office*, *newsletter* indirizzate a operatori, strutture ricettive, esposizione di "roll up" o di materiale informativo prodotto dallo sponsor, ecc...)
- Evidenziare il nome/marchio/logo fornito dallo sponsor nel materiale illustrativo dell'iniziativa, come evidenziato al punto 5 (sezione: Oggetto dell'Avviso), compreso il Premio di Giornalismo "Images and words about Sicily";
- inserire nel programma escursioni che la U.O. di Taormina sta elaborando e proponendo in favore dei giornalisti e degli ospiti del G7, una o più escursioni giornaliere offerte dallo sponsor;
- Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno totalmente la funzione ad uso pubblico; i beni forniti nell'ambito della sponsorizzazione, ivi compresi gli eventuali impianti informativi, rimarranno di proprietà dello sponsor che potrà ritirarli a manifestazione ultimata (dal 29 maggio 2017). La posa in opera avverrà con l'ausilio degli operai della Forestale e dell'ESA, che hanno dato la loro disponibilità, e dovrà essere completata entro il 23 maggio 2017. Le installazioni, su richiesta dello sponsor, potranno essere protratte per tutta la durata della stagione turistica, previo consenso dei Comuni interessati, al fine di consentire una più duratura esposizione del logo in siti di grande transito e di grande attrattiva turistica.

4. FUNZIONE DI USO PUBBLICO DELL'AREA

Le aree oggetto d'intervento mantengono le funzioni ad uso pubblico previste dai vigenti strumenti urbanistici e regolamenti.

5. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente accordo ha efficacia dal momento della sua sottoscrizione sino all'esaurimento delle obbligazioni previste per entrambi le parti.

6. INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio a spese dello Sponsor aggiudicatario, qualora lo Sponsor non adempia alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali e/o inosservanze delle disposizioni Legislative e regolamentari.

Costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) la violazione del termine "essenziale", ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile.

In tale ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

La risoluzione del contratto non pregiudica comunque il diritto della Regione a richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dello Sponsor.

7. CONTROVERSIE

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole o, in caso contrario, dal Foro competente.

8. RECESSO

Lo Sponsee si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto di 5 gg. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in qualsiasi momento qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto lo sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato allo Sponsee.

Lo Sponsor ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso scritto di 5 gg. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all'art. 3 da parte dello Sponsee, con conseguente restituzione dello Sponsee allo Sponsor dei beni forniti;

9. RESPONSABILITA'

Lo Sponsor è direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale e Comunali di Taormina e Giardini Naxos e verso terzi per le eventuali conseguenze derivanti dal messaggio pubblicitario espresso, liberando a tal fine le suddette Amministrazioni per ciò che concerna la veridicità o altre modalità connesse.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dallo Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dallo Sponsee in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

11. DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati, l'avviso pubblico approvato con DDG n. 907 del 9/5/2017, l'offerta presentata dallo sponsor in seno alla procedura di selezione degli sponsor (nota prot. n. 398 del 05.05.2017 conservata agli atti dallo Sponsee presso il Dipartimento Turismo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per lo Sponsor

Il legale rappresentante.

F.to Mario Faro

Per lo Sponsee

Il Responsabile del procedimento.

F.to Daniela Lo Cascio